

*C.P.*



REGOLAMENTO  
PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,  
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Approvato con Delibera di C.P. n. 20/8 del 5 marzo 2002

## **ART. 1** **Norma Generale**

1. L'Amministrazione Provinciale concede, nell'ambito delle proprie competenze e per i sotto specificati settori di intervento, sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad associazioni, soggetti privati, organismi ed enti pubblici e privati, anche se non riconosciuti, che operano senza fini di lucro:

- settore sviluppo economico-produttivo
- settore tradizioni locali e folkloristiche
- settore turistico
- settore culturale, studi e ricerche
- settore pubblica istruzione
- settore sportivo, ricreativo e tempo libero
- settore ambiente e natura
- settore socio-assistenziale


## **ART. 2** **Tipologia degli interventi**

1. I contributi e le altre forme di sostegno economico-finanziario vengono concessi per concorrere ad iniziative, progetti, programmi, etc. e per agevolare situazioni di disagio economico-sociale che, nelle materie indicate nel precedente articolo, la Provincia ritenga meritevoli di sostegno.

## **ART. 3** **Modalità per la presentazione della domanda e documentazione necessaria**

1. I soggetti di cui all'art. 1, al fine di accedere ai contributi ed alle altre forme di sostegno economico - finanziario, devono presentare apposita istanza, indirizzata al Presidente dell'Amministrazione Provinciale e sottoscritta dal legale rappresentante, che dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) denominazione, sede, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto richiedente, sua natura giuridica e finalità;
- b) dichiarazione di non appartenenza ad articolazione politico-amministrativa di alcun partito, così come previsto dall'art. 7 della L.2.5.1974 n. 115, dall'art. 4 della L.18.11.1981 n.659 e successive modificazioni;
- c) descrizione dell'iniziativa o del progetto per il quale si richiede il contributo e l'indicazione della data o del periodo nel quale si svolgerà l'attività;



d) preventivo delle singole voci di spesa previste per la sua realizzazione e ammontare del contributo richiesto;

e) eventuali finanziamenti erogati a sostegno dell'iniziativa da altri Enti e soggetti pubblici e privati e il loro ammontare, nonché eventuali entrate previste a carico degli utenti.

2. I richiedenti i benefici economici, in materia socio-assistenziale, devono inoltrare, a nome proprio o a nome della propria famiglia, gruppo o comunità che rappresentano, le relative domande, in esenzione di bollo, ai sensi dell'art. 8, allegato B), del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e successive modifiche, contenenti i seguenti dati:

- a) generalità e firma del richiedente;
- b) indicazione del domicilio fiscale e numero di codice fiscale;
- c) esposizione delle ragioni per cui si chiede l'erogazione dell'intervento assistenziale;
- d) dichiarazione relativa alla composizione numerica del proprio nucleo di convivenza anagrafica o comunitaria ed all'ammontare complessivo del reddito del medesimo nucleo;
- e) indicazione dell'epoca e della consistenza dell'ultimo sussidio di cui il richiedente ha beneficiato;
- f) ogni documento probatorio ritenuto utile ai fini istruttori.

3. La Provincia si riserva comunque di assumere, per le istanze di cui ai precedenti commi, ogni altra informazione utile al fine delle proprie determinazioni.

#### **ART. 4**

##### **Criteri e modalità per la concessione**

1. La Giunta Provinciale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di approvazione del bilancio annuale, stabilisce con apposita deliberazione i criteri e gli indirizzi, anche di natura istruttoria e procedimentale di dettaglio, in base ai quali, per l'anno di competenza, saranno riconosciuti e concessi i contributi di cui all'art. 1 del presente regolamento, sulla base delle risorse finanziarie quantificate nel bilancio approvato.

2. Sulla base di tali criteri ed indirizzi, i Dirigenti responsabili dei rispettivi Servizi procederanno, nell'ambito delle materie di propria competenza, provvederanno alla relativa pubblicizzazione mediante appositi bandi pubblici, da pubblicarsi agli Albi Pretori della Provincia e di tutti i Comuni, con indicazione delle risorse previste e del termine di presentazione della domanda di cui al precedente art. 3.

3. Ricevute le istanze documentate, i Dirigenti preposti ai rispettivi Servizi procederanno all'istruttoria, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine fissato, formulando, con apposita Determinazione le proposte di riconoscimento e concessione dei contributi richiesti, rappresentando, in relazione all'importanza delle iniziative e manifestazioni proposte, una graduatoria di priorità, in riferimento alle risorse disponibili.

4. Nella Determinazione dirigenziale di cui al precedente terzo comma dovranno essere indicate le domande escluse ed i rispettivi motivi di esclusione.

5. La Giunta Provinciale, nei successivi trenta giorni dalla data del ricevimento della proposta dirigenziale, prende atto della stessa deliberando, nei limiti delle disponibilità di spesa rispettivamente previste per ogni intervento, la misura del contributo da concedersi ad ogni



richiedente ammesso a contribuzione in base alla Determinazione dirigenziale di cui al precedente secondo comma.

6. Nel caso in cui l'intervento contributivo è già previsto nel competente P.E.G., con l'indicazione del soggetto beneficiario e la misura dell'intervento medesimo, il competente Dirigente provvederà alla concessione del beneficio direttamente mediante apposita determinazione.

7. A seguito dell'avvenuta comunicazione dell'ammissione a contributo e della misura dello stesso, il soggetto interessato, effettuata l'iniziativa o la manifestazione per la quale ha richiesto il contributo, dovrà presentare all'Amministrazione provinciale una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 403/98, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o associazione, organismo pubblico o privato beneficiario, dalla quale risulti la rendicontazione delle spese sostenute, nonché una relazione dettagliata sulle modalità di svolgimento della iniziativa o manifestazione, la partecipazione ed i risultati conseguiti.

8. Successivamente alla presentazione della suddetta rendicontazione, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della stessa, il Dirigente del competente Servizio procederà con Determinazione dirigenziale alla liquidazione ed erogazione del contributo assegnato.

9. Per la concessione di contributi di natura socio-assistenziale, l'istanza potrà essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno ed, effettuata l'istruttoria, il Dirigente responsabile del Servizio formulerà proposta di deliberazione alla Giunta Provinciale.

## **ART. 5**

### **Rendiconto e conseguenze in caso di inadempimento**

1. La mancata presentazione della rendicontazione, nonché la mancata effettuazione dell'iniziativa o del progetto, nel corso dell'esercizio finanziario, senza che si sia richiesta ed ottenuta un'eventuale proroga, per il quale è stato concesso il contributo, determina l'esclusione del soggetto interessato dalla erogazione della relativa somma.

2. Nel caso che dal rendiconto risulti che una parte del contributo concesso non sia stato speso, si procederà all'erogazione limitatamente alla somma effettivamente utilizzata.

3. La concessione di interventi contributivi in materia socio-assistenziale in favore di richiedenti singoli privati non sono soggetti a rendicontazione.

4. Nessuna rendicontazione dovrà essere presentata per l'erogazione di contributi socio-assistenziali.

## **ART. 6**

### **Contributi erogabili d'ufficio**

1. La Giunta Provinciale, fermo quanto stabilito dall'art. 4, commi 7 e 8 e dall'art. 5 del presente regolamento ed al di fuori dei criteri ed indirizzi predeterminati di cui al già citato art. 4, per particolari e/o importanti iniziative, per manifestazioni, progetti e iniziative promosse, coordinate, patrocinate o compartecipate dalla Provincia, in quanto corrispondenti ad interessi ritenuti di carattere preminente anche di natura ed ambito locale, o in occasione di eventi calamitosi o di particolare eccezionalità o stati di eccezionale e comprovato bisogno, può erogare i suddetti contributi anche di propria iniziativa.



2. Ricevuta l'istanza, il Dirigente responsabile del Servizio formulerà proposta di deliberazione, sulla base delle motivazioni contenute nella richiesta, alla Giunta Provinciale, la quale, con l'atto di approvazione, determinerà l'importo da erogare.

3. Divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta Provinciale, il Dirigente interessato procederà, con propria Determinazione, alla liquidazione ed alla erogazione del contributo, effettuati gli accertamenti di cui ai precedenti art. 4 - commi 7 e 8 - e art. 5.

#### **ART. 7**

##### **Contenuto dell'atto di erogazione - Comunicazioni**

1. La effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti della Provincia relativi agli interventi di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 12 della L.241/1990.

2. Il Dirigente responsabile del Servizio è tenuto a dare comunicazione al soggetto richiedente nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, con indicazione delle motivazioni.

#### **ART. 8**

##### **Esclusione**

1. Il presente regolamento non si applica per l'erogazione di contributi concessi dalla Provincia in base a normative comunitarie, nazionali, regionali, per contributi con destinazione vincolata.

2. Non si applica altresì per l'erogazione di contributi ad enti, consorzi e società ai quali partecipi l'Amministrazione Provinciale, i quali dovranno comunque far pervenire apposita richiesta, adeguatamente motivata e documentata.

3. E' inoltre esclusa l'applicazione del presente regolamento alle richieste di contributo avanzate dalle Istituzioni Scolastiche per progetti ed attività didattiche da realizzare in ambito scolastico e previsti nei Piani di Offerta Formativa.

#### **ART. 9**

##### **Trattamento fiscale**

1. Nei casi contemplati dall'art. 28 del DPR 29.09.1973 n° 600, all'atto della erogazione del contributo verrà applicata la ritenuta fiscale prevista da tale norma.

#### **ART. 10**

##### **Trattamento dati personali e Albo dei beneficiari**

1. I Dirigenti dei Servizi sono responsabili del trattamento dei dati relativi ai soggetti richiedenti.

2. Presso il Servizio Finanziario è tenuto l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma della L.241/90 e successive modificazioni e del DPR 7.4.2000 n°118, aggiornato annualmente ed inserito sul sito Internet della Provincia.

3. Ciascun Dirigente responsabile di Servizio, sulla base delle determinazioni adottate per l'erogazione di contributi, dovrà provvedere ad inviare periodicamente, su supporto informatico, al Servizio Finanziario, i dati relativi ai beneficiari dei contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici di natura economica, al fine di consentire l'aggiornamento dell'albo.

